



FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Assicurazione Viaggi

Tutela Legale

Il presente Fascicolo Informativo contiene:

- Nota Informativa
- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa



Vittoria
Assicurazioni

Sezione Tutela Legale

Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010) pag. 2

1 - Glossario pag. 12

2 - Condizioni Sezione Tutela Legale pag. 14

Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il Contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI

1. Informazioni Generali

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Vittoria Assicurazioni

Sede e Direzione: Italia, 20149 Milano, Via Ignazio Gardella n. 2

Telefono +39 02 48 21 91 – Fax +39 02 48 20 36 93

Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com

Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it – (nr. verde 800.016611)

PEC: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984

Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158

R.E.A. n. 54871

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014

Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 – Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il patrimonio netto dell'impresa ammonta a 665.234.124 euro: il capitale sociale è 67.378.924 euro, mentre le riserve patrimoniali sono pari a 458.368.554 euro.

L'indice di solvibilità (Solvency II ratio) della Compagnia è 218,60%.

Esso rappresenta il rapporto tra l'ammontare degli elementi di capitale disponibili (Fondi propri ammissibili) e il requisito di capitale (Scr) calcolato secondo il nuovo regime Solvency II.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2016.

Si rimanda al sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com per l'aggiornamento annuale dei dati sopra riportati.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto può avere durata temporanea od annuale, in base a quanto indicato sul frontespizio di polizza.

Il contratto pertanto cessa alla scadenza indicata senza necessità di disdetta e senza possibilità di tacito rinnovo.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

La copertura assicurativa garantisce **l'Assistenza Stragiudiziale e Giudiziale per la tutela dei diritti dell'Assicurato**, in relazione all'acquisto e allo svolgimento di un Viaggio, per eventi quali procedimenti penali per delitto colposo o contravvenzione, oppure controversie di diritto civile di natura contrattuale nei confronti di Tour operator, agenzie viaggio, vettori di trasporti, strutture alberghiere e analoghe.

Sono comprese le spese relative all'intervento di un legale, di un consulente tecnico di parte, a redazione di denunce, querele od istanze all'Autorità Giudiziaria, liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza.

In caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, sono inoltre comprese le spese per l'assistenza di un interprete, relative a traduzioni di verbali o atti, nonché l'anticipo della cauzione disposta dall'Autorità competente.

Rimandiamo per gli aspetti di dettaglio alla "Premessa", dall'art. 2.1 all'art. 2.4, nonché all'art. 2.6 della Sezione Tutela Legale.

La Sezione Tutela Legale può essere prestata solo in abbinamento ad una delle distinte Forme di Copertura di seguito specificate, sulla base dell'opzione esercitata dal Contraente/Assicurato ed indicata sul simplo di Polizza:

- "Viaggi Classic" (Sezione Assistenza);
- "Viaggi Medium" (Sezioni Assistenza, Bagaglio, Perdita di Servizi);
- "Viaggi Elite" (Sezioni Assistenza, Bagaglio, Perdita di Servizi, Ritardi);
- "Viaggi Classic - Soggiorni Prolungati" (Assistenza);
- "Viaggi Medium - Soggiorni Prolungati" (Assistenza, Bagaglio, Perdita Servizi);
- "Viaggi Elite - Soggiorni Prolungati" (Assistenza, Bagaglio, Perdita Servizi, Ritardi);
- "Vacanze sulla Neve Classic" (Sezioni Assistenza, Perdita di Servizi);
- "Vacanze sulla Neve Elite" (Sezioni Assistenza, Bagaglio, Perdita di Servizi, Ritardi).

In abbinamento all'Assicurazione Tutela Legale oggetto del presente contratto ed alle Forme di Copertura sopra descritte, sono previste ulteriori coperture assicurative attivabili sempre a scelta dal Contraente/Assicurato sulla base di quanto indicato sul simplo di Polizza:

- Annullamento Viaggio;
- Rimborso delle Spese Mediche;
- Infortuni;
- Responsabilità Civile verso Terzi;
- Incendio del Contenuto della dimora abituale dell'Assicurato;
- Furto del Contenuto della dimora abituale dell'Assicurato, nonché Scippo, Furto e Rapina degli effetti personali trasportati.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alle "Tabelle Prestazioni e Garanzie" riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché alle Condizioni di Assicurazione delle rispettive Sezioni.

L'Assicurato può far ricorso alle Prestazioni/Garanzie previste:

- alle Sezioni Assistenza, Bagaglio, Perdita Servizi, Ritardi, Annullamento Viaggio, Rimborso Spese Mediche, **per il tramite di Mapfre Asistencia S.A.;**

- alla Sezione Tutela Legale, per il tramite di D.A.S..

“Avvertenza”

Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Le Garanzie qui descritte sono prestate in seguito a Sinistri indennizzabili a termini di Polizza, in relazione all'acquisto e allo svolgimento di un Viaggio.

Le **GARANZIE** sono fornite durante il periodo di durata della Polizza nell'ambito delle coperture e delle Somme Assicurate indicate sul simplo di Polizza.

L'importo complessivo degli Indennizzi corrisposti non potrà superare le Somme Assicurate previste.

In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dall'art. 3.2 all'art. 3.4, agli artt.li 3.6 e 3.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché agli artt.li 2.4, 2.5 e 2.6 della Sezione Tutela Legale.

Ulteriori limitazioni ed esclusioni sono poi previste nelle singole Garanzie.

Per quanto concerne i casi di sospensione della Garanzia si rimanda agli artt. 2.3 e 3.6 delle Condizioni Generali di Assicurazione ed alle previsioni dell'art. 1901 del Codice Civile.

“Avvertenza”

La Sezione Tutela Legale prevede la presenza di Franchigie, Scoperti e Massimali. Si rimanda per gli aspetti di dettaglio agli artt.li 2.1, 2.2 e 2.9 della Sezione Tutela Legale.

Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.

Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite l'Impresa si obbliga a rispondere nei confronti dell'Assicurato nel caso si sia verificato un Sinistro che riguardi le Garanzie per le quali è prestata la copertura assicurativa.

Esempio:

Somma Assicurata: € 10.000 per Sezione Tutela Legale.

Spese relative a traduzioni verbali o atti del procedimento:
limite massimo assicurato € 1.000.

A) Spese sostenute = € 300

L'impresa tiene a proprio carico l'intero costo.

B) Spese sostenute = € 1.600

L'impresa tiene a proprio carico il costo fino ad € 1.000, la rimanente parte rimane a carico dell'Assicurato.

Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei Sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l'attenzione dell'Assicurato. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il Premio delle coperture.

La Franchigia e lo Scoperto rappresentano la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

La Franchigia è costituita da un importo fisso, oppure è espressa in percentuale od in giorni, mentre lo Scoperto è espresso in percentuale.

Esempio:

Somma Assicurata: € 10.000 per Sezione Tutela Legale.
Franchigia relativa a controversie di natura contrattuale: € 300

A) Valore della lite = € 3.000
Indennizzo = € 3.000

B) Valore della lite = € 100
Indennizzo = nessuno in quanto il valore della lite è inferiore alla Franchigia.

“Avvertenza”

In accordo tra le Parti possono essere inseriti ulteriori limiti, esclusioni, massimali, Franchigie e Scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simple di Polizza.

“Avvertenza”

Il contratto prevede un limite massimo di età assicurabile pari a 80 anni.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'art. 3.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

“Avvertenza”

Il Contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del Sinistro, legittimeranno l'Impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell'Impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.

Si rimanda all'art. 2.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione nonché agli articoli 1892, 1893, 1894 e 1910 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze.

“Avvertenza”

Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità a termini di legge.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio.

La Sezione Tutela Legale non prevede casi di aggravamento o diminuzione del rischio. Non trova pertanto applicazione il disposto degli art.li 1897 e 1898 del Codice Civile.

6. Premi

Il Premio è determinato per periodi di assicurazione inferiori o pari ad 1 anno in base a quanto indicato in Polizza ed è interamente dovuto.

Il contratto non prevede la possibilità di frazionare il Premio.

“Avvertenza”

Il versamento del Premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. od in favore dell’agenzia presso cui viene stipulato il contratto.

E’ possibile provvedere al pagamento del Premio mediante:

- assegno bancario o circolare n.t. intestati all’Impresa od all’intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

“Avvertenza”

L’Impresa o l’intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell’Impresa medesima.

7. Rivalse

“Avvertenza”

Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato, fatte salve eventuali ipotesi previsti dalla legge.

8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Il presente contratto non prevede adeguamento del Premio e delle somme assicurate.

9. Diritto di recesso

“Avvertenza”

Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del Contraente sia in favore dell’Impresa.

Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in questione si rimanda all’art. 2.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta a inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano.

In tal caso l'Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

In caso di Sinistro, il mancato rispetto dell'obbligo di dare avviso nei termini previsti dal contratto da parte dell'Assicurato può comportare la decadenza del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

11. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana.

12. Regime fiscale

Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa.

Tassazione del Premio

Il Premio versato sul presente contratto è gravato di un'imposta a carico del Contraente, pari all'importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.

Detrazione Fiscale

Il presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione dall'Imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente..

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE, RECLAMI E CONTROVERSIE RELATIVE AL CONTRATTO

13. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

“Avvertenza”

La gestione dei Sinistri è affidata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve denunciare tempestivamente il Sinistro, in via preferenziale a D.A.S. e subordinatamente all'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

Per gli aspetti di dettaglio, rimandiamo alla "Premessa" nonché all'art. 2.7 della Sezione Tutela Legale.

Per gli aspetti di dettaglio relativi alle procedure liquidative, rimandiamo all'art. 3.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché all'art. 2.12 della Sezione Tutela Legale.

14. Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it).

Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.

Per individuare correttamente la posizione e dar seguito ad una pronta trattazione della pratica al fine di fornire una risposta chiara e completa, è necessario indicare:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- numero di polizza e/o numero di sinistro e data dell'evento (in assenza sarà utile indicare il C.F. e/o le targhe coinvolte);
- sintetica ed esaustiva esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma; per ulteriori informazioni è possibile consultare l'apposita sezione dedicata ai reclami del sito internet dell'Impresa www.vittoriaassicurazioni.com.

E' inoltre possibile usufruire delle seguenti modalità alternative per la soluzione delle controversie.

- **Negoziazione assistita.** E' una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria - vedasi punto successivo - nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.
- **Mediazione Obbligatoria.** E' un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale

(mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.

- Conciliazione paritetica. Sistema semplice e rapido per provare a risolvere il contenzioso sui sinistri R.C. auto con un’impresa di assicurazione - la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro - senza ricorrere al giudice. Nasce da un accordo tra l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori, al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore RC auto. Per accedere alla procedura è possibile utilizzare il modulo acquisibile dai siti internet delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema o dell’ANIA, allegando copia della documentazione interessata (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell’impresa).

Tramite il sito internet della scrivente impresa (www.vittoriaassicurazioni.com) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure.

Possono inoltre essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET.

In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

Non rientrano nella competenza dell’IVASS:

- a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
- b. i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
- c. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico

dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;

- d. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma - Italia.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.

“Avvertenza”

Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:

- contattare il numero verde 800.016611
- accedere all'apposita sezione dedicata nel sito internet dell'Impresa e compilare il FORM su <http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/forminformazioni.aspx>.

15. Arbitrato

“Avvertenza”

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di Arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Per il dettaglio si rimanda all'art. 2.11 della Sezione Tutela Legale.

“Avvertenza”

E' comunque facoltà delle Parti ricorrere all'autorità Giudiziaria.

16. Mediazione obbligatoria

Espressamente salve le procedure arbitrali previste in Polizza per le controversie in caso di Sinistro, per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto, la Legge prevede che la Parte che intenda promuovere causa debba in precedenza attivare obbligatoriamente una procedura di mediazione davanti ad uno degli Organismi di mediazione abilitati.

Si rimanda per dettagli all'art. 2.12 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

*L'Amministratore Delegato
Cesare Caldarelli*



AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa – www.vittoriaassicurazioni.com – è disponibile la nuova "AREA RISERVATA" che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente inserire:

- Codice fiscale (o Partita IVA);
- un indirizzo e-mail valido;

e seguire le semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail.

Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è attivo il numero verde 800.01.66.11.

1 - Glossario

Arbitrato: procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assistenza Stragiudiziale: l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare, quindi, il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'Arbitrato, la conciliazione paritetica.

Caso Assicurativo: la controversia o il procedimento per il quale è prestata l'Assicurazione.

Contravvenzione: è un Reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

Danno Extracontrattuale: il danno ingiusto derivante da un Fatto Illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

D.A.S.: Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione.

Delitto: è un Reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente.

Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

Diritto civile

E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto penale: è il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene

generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

Fatto Illecito: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Franchigia: la somma stabilita nella Polizza che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato/Contraente.

Insorgenza (del Caso Assicurativo): il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto.

Più semplicemente, l'Insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Più specificamente, l'Insorgenza è:

- nell'ipotesi di Danno Extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di Vertenza Contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

Procedimento Penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso).

Per la Garanzia di Polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Reato: violazione della legge penale. I reati si distinguono in Contravvenzioni e Delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Spese di giustizia: sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).

Spese di Soccombenza: le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

Spese Peritali: quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Vertenza Contrattuale: controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

2 - CONDIZIONI SEZIONE TUTELA LEGALE (SEZIONE OPZIONALE, VALIDA SE ED IN QUANTO RICHIAMATA ESPRESSAMENTE SUL SIMPLO DI POLIZZA)

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Art. 163 e Art. 164, l'Impresa ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B, numero verde 800666000, in seguito detta D.A.S..

A D.A.S., in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai Casi Assicurativi.

Per quanto riguarda le modalità di denuncia dei Casi Assicurativi si rinvia all'art. 4.7 Denuncia del Caso Assicurativo.

2.1 – Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, nei limiti della Somma Assicurata di € 10.000,00 per Caso Assicurativo e delle Condizioni previste in Polizza, il rischio dell'Assistenza Stragiudiziale e Giudiziale per la tutela dei diritti dell'Assicurato, a seguito di Caso Assicurativo rientrante in Garanzia.

Sono comprese le spese:

- per l'intervento di un legale, per l'attività effettivamente svolta e dettagliata in parcella;
- per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di Soccombenza, **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;**
- conseguenti ad una Transazione autorizzata da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Casi Assicurativi;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in Garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
- per l'indennità, **posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà**, spettante agli Organismi di Mediazione, **se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;**
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, **se non rimborsato dalla controparte in caso di Soccombenza di quest'ultima;**
- per l'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, **fino a due tentativi.**

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento Penale all'estero, in uno dei Paesi ove la Garanzia è operante, l'Impresa assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, **entro il limite massimo di 10 ore lavorative**;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, **entro il limite massimo di € 1.000,00**;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, **entro il limite massimo di € 10.000,00**.

L'importo della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. a condizione che venga garantita a D.A.S. stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito a D.A.S. entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

2.2 – Ambito e garanzie

La Garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora in relazione all'acquisto e allo svolgimento di un Viaggio:

- a) subisca Danni Extracontrattuali a causa di un Fatto Illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a Procedimento Penale per Delitto colposo o per Contravvenzione;
- d) debba sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni Extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito.

La Garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di Soccombenza, dalla Polizza di responsabilità civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile. Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta Polizza di responsabilità civile, la Garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento di D.A.S., direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase Stragiudiziale. L'Assicurato è tenuto a dichiarare a D.A.S., al momento del Caso Assicurativo, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta Polizza di responsabilità civile e, a seguito di semplice richiesta da parte di D.A.S., ad esibirne copia;

- d) debba sostenere controversie di Diritto Civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 300,00 nei confronti di Tour operator, agenzie viaggio, vettori di trasporti (aereo, treno, nave, società di noleggio), strutture alberghiere e analoghe.

CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Ad integrazione delle Garanzie, l'Impresa garantisce un servizio di **Consulenza legale telefonica** nell'ambito delle materie previste in Polizza:

per accedere al servizio, il Contraente/Assicurato dovrà telefonare al **Numero Verde 800.666.000** in orario d'ufficio (dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì).

2.3 – Persone assicurate

Ciascuna delle persone indicate in Polizza.

2.4 – Estensione territoriale

La Garanzia riguarda i Casi Assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutto il mondo, in caso di Procedimento Penale e Danni Extracontrattuali;
- nei Paesi dell'Unione Europea, in caso di controversie di natura contrattuale.

2.5 – Esclusioni

La Garanzia non opera per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni, natanti e aerei;
- materia fiscale ed amministrativa;
- Vertenze con l'Impresa.

2.6 – Insorgenza del caso assicurativo - Operatività della garanzia

Il Caso Assicurativo s'intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali.

La Garanzia riguarda i Casi Assicurativi che insorgono dalle ore 00 del giorno di stipulazione della Polizza, con eccezione per le Vertenze di natura contrattuale, per le quali la Garanzia riguarda anche i Casi Assicurativi che insorgono dalle ore 00 della Data di Acquisto del contratto di Viaggio, a condizione che l'acquisto di tale contratto non avvenga più di 21 giorni prima della data di stipula della Polizza e purché la presunta inadempienza contrattuale non sia già nota all'Assicurato al momento della stipula della Polizza stessa.

La Garanzia si estende ai Casi Assicurativi, che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza, dei quali l'Assicurato sia venuto a conoscenza entro 360 giorni dalla cessazione della Polizza stessa e che siano stati denunciati all'Impresa nei termini previsti dalla legge.

La Garanzia non viene prestata per i Casi Assicurativi insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione della Polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una delle Parti.

Il Caso Assicurativo si intende unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- Vertenze promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo Evento.

In caso di Vertenza tra più persone assicurate, la Garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato/Contraente.

2.7 – Denuncia del caso assicurativo

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il Caso Assicurativo:

- all'Agenzia a cui è assegnata la Polizza, la quale provvederà all'inoltro della denuncia a D.A.S.

oppure

- a D.A.S. attraverso una delle seguenti modalità:
 - denuncia telefonica al nr. verde 800.666.000;
 - denuncia scritta per posta elettronica a: sinistri@das.it o per posta ordinaria a:

D.A.S. S.p.A, Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona.

trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, facendo, inoltre, pervenire notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.

La regolarizzazione degli atti e dei documenti occorrenti secondo le norme fiscali di bollo e di registro è a carico dell'Assicurato.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, D.A.S. non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Caso Assicurativo.

2.8 – Gestione del caso assicurativo - Fase stragiudiziale

La gestione della fase Stragiudiziale, ovvero ogni tentativo di bonaria definizione della controversia prima dell'eventuale azione in giudizio, è riservata esclusivamente a D.A.S., secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del Caso Assicurativo, D.A.S. (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05), si adopera per gestire la fase Stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.
A tal fine, l'Assicurato dovrà rilasciare alla D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia;
- b) in tale fase Stragiudiziale, D.A.S. valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione;

- c) le spese riferite a eventuali incarichi conferiti a professionisti diversi da quelli segnalati e preventivamente autorizzati da D.A.S. non saranno rimborsate;
- d) anche dopo la denuncia, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a D.A.S. copia di ogni ulteriore atto o documento successivamente a lui pervenuto o notizia utile alla gestione del Caso Assicurativo.

2.9 – Gestione del caso assicurativo - Fase giudiziale

Ove la composizione bonaria non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) **OPZIONE “LIBERA SCELTA DEL LEGALE CON FRANCHIGIA”**: qualora l'Assicurato intenda avvalersi dell'assistenza di un legale di propria fiducia, dovrà darne comunicazione scritta a D.A.S. prima dell'avvio della fase Giudiziale.

In tal caso, limitatamente ai procedimenti in sede civile e con esclusione quindi di quelli in sede penale, sarà applicata una Franchigia assoluta sulle spese di cui all'art. 2.1 pari a € 1.000,00.

Il legale scelto dall'Assicurato dovrà essere residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, D.A.S. garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00.

Tale somma è compresa nei limiti della Somma Assicurata per Caso Assicurativo e per anno;

- b) **OPZIONE “LEGALE D.A.S. SENZA FRANCHIGIA”**: qualora l'Assicurato intenda avvalersi dell'assistenza di un legale indicato da D.A.S., il Rimborso delle spese di cui all'art. 2.1 sarà a totale carico di D.A.S. senza applicazione di alcuna Franchigia.

L'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato per la gestione della controversia al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei suoi interessi.

Ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con l'Impresa o con D.A.S., l'Assicurato potrà scegliere fin dalla fase Stragiudiziale un legale di propria fiducia senza applicazione di alcuna Franchigia.

2.10 – Gestione del caso assicurativo

Per ogni stato della Vertenza e grado di giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione della Garanzia, pena la decadenza dal diritto alla Garanzia;
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato Rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre

che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alla Garanzia;

- l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna Transazione della Vertenza, sia in sede Stragiudiziale che Giudiziale, che comporti oneri a carico di D.A.S., pena la decadenza dal diritto alla Garanzia. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione;
- in caso di procedure concorsuali, la Garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito;
- D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti.

2.11 – Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo - Arbitrato

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di Arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

2.12 – Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PBTL 027.150.0318 | ASSICURAZIONE VIAGGI | TUTELA LEGALE